Allegato "B" al N. 3282 di Fascicolo. STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI POPOLI ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.

- 1. E' costituita l'Associazione denominata "Amici dei Popoli ETS", come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). Costituitasi nel 1978 con il nome di "Amici del Rwanda", successivamente modificato in "Amici dei Popoli", ha ottenuto nel 1978 il riconoscimento della Commissione Europea quale ong idonea alla realizzazione dei progetti di sviluppo; nel 1987 ha ottenuto l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ong ai sensi della legge 49/1987, mantenendo tale idoneità nel 2014 ai sensi della Legge 125/2014 e verrà pertanto iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come previsto dall'art. 89, comma 9 del D.Lgs.117/2017. L'Associazione è altresì iscritta ad altri Albi regionali e comunali.
- 2. L'Associazione ha sede legale a Bologna (BO) inizialmente alla Via Lombardia n. 36; il trasferimento della sede legale e/o della sede operativa e/o della sede dell'unità locale all'interno del Comune, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria.
- 3. L'Associazione ha istituito, nel tempo, sedi distaccate e/o gruppi locali, che contribuiscono alla vita associativa e alle attività statutarie; l'Associazione, con apposita delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire altre sedi distaccate e/o gruppi locali.
- 4. L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.
- 5. Nelle more dell'attivazione del RUNTS e della conseguente iscrizione in tale registro dell'Associazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione: " Amici dei Popoli ONG".

Art. 2 - Scopi e Finalità.

- 1. L'Associazione "Amici dei Popoli":
 - non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - è formata da persone che, presa coscienza delle situazioni di povertà, sfruttamento, emarginazione e discriminazione, si impegnano nella costruzione di un mondo più giusto e più solidale, si adoperano per la costruzione di nuove relazioni fra popoli e culture e promuovono una convivenza umana rispettosa dei diritti di ogni persona, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti coinvolti;
 - si ispira a un modello di sviluppo umano integrale e sostenibile, uno sviluppo "delle persone, promosso dalle persone, per le persone", che parte dall'individuo, coinvolge comunità e popoli e genera rapporti fra le nazioni e fra il Nord e il Sud del mondo fondati su equità e giustizia e sull'accesso a uguali opportunità, in un processo nel quale ciascuno è protagonista del proprio sviluppo;
 - concretizza queste finalità attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione nei Paesi poveri e di educazione alla mondialità e alla cittadinanza globale in Italia e in Europa, al fine di coinvolgere le nostre società per dar vita a una trasformazione delle mentalità e delle strutture che provocano disuguaglianze, ingiustizie, ipersfruttamento delle risorse naturali e distruzione degli ecosistemi.

Art. 3 - Attività.

- 1. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2, agendo a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge, in via principale o prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1 del CTS:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata:
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attuare e/o realizzare:

- lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione con finalità socio-educative, rivolti in particolare ai giovani in situazioni di rischio o di vulnerabilità sociale (nelle periferie urbane e nelle comunità più disagiate), alle donne e ai soggetti sociali promotori di cambiamento, nei settori dell'educazione e della promozione giovanile, della formazione professionale, dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, della sanità, dell'educazione e della salvaguardia ambientale, in appoggio e in collaborazione con missioni, associazioni, soggetti della società civile, autorità locali;
- la selezione e la preparazione di operatori (personale cooperante e volontari) per la realizzazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo nei Paesi poveri;
- iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti e l'appoggio agli operatori in essi impegnati;
- la promozione del volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civili di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
- attività di informazione e sensibilizzazione per promuovere una cittadinanza attiva;
- itinerari di educazione alla mondialità, di informazione e di educazione alla pace e alla non violenza,
 con particolare attenzione ai giovani, alle scuole, ai docenti, ai migranti e alle realtà associative di base presenti sul territorio;
- attività finalizzate all'educazione ecologica e alla promozione della tutela dell'ambiente e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
- 2. L'Associazione potrà svolgere attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS (per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali e iniziative simili e anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva), al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Volontariato.

- 1. L'Associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
- 2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, debitamente documentate e rendicontate, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla Legge e dalle determinazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 3. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 4. Ai volontari impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e agli operatori volontari del servizio civile universale non si applicano le disposizioni del precedente comma 2.
- 5. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 – Patrimonio, proventi, bilancio e libri sociali.

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
 - b) contributi, erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
 - Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- 3. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
 - a) quote associative e contributi dei soci;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) proventi delle attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
 - f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.
- 4. Ogni sede distaccata e/o gruppo locale ha l'amministrazione autonoma del patrimonio di cui dispone ed è responsabile di tale amministrazione di fronte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale dell'Associazione. Ogni sede distaccata e/o gruppo locale è tenuto a presentare il proprio bilancio all'Amministratore Finanziario dell'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno.
- 5. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci, la quale per lo scopo deve essere convocata entro il mese di maggio dell'anno successivo, con le modalità di cui all'art. 9. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e della relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e pubblicato sul

- sito internet dell'Associazione e può essere consultato dai soci. Nel bilancio, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.
- 6. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.
- 7. L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e ai soci.
- 8. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'Associazione deve tenere: a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Soci.

- 1. Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni, gli Enti del Terzo Settore, i gruppi informali che ne accettano lo Statuto e i Principi Fondamentali, ne condividono gli scopi e le finalità, impegnandosi per la loro attuazione. Il numero dei soci è illimitato.
- 2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta e viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente e annotata nel libro dei soci.
- 3. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.
- 4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo comma 6.
- 5. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 6. La qualità di socio si perde per:
- decesso;
- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, dopo il sollecito di messa in regola.
- 7. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione, il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 8. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci.

- 1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.
- 2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
- 3. I soci hanno l'obbligo:
 - di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali:
 - di provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa, che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.
- 4. I soci si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio e di condivisione, secondo le proprie competenze e capacità, quanto è necessario alla vita e all'attività dell'Associazione medesima.

Art. 8 - Organi dell'Associazione.

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci,
 - il Consiglio Direttivo,
 - il Presidente.
 - il Segretario Generale,
 - l'Amministratore Finanziario,
 - l'Organo di controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).
- 2. Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito, fatta salva quella dell'Organo di controllo ove sia svolto da soggetto esterno all'Associazione. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relative all'espletamento di incarichi e di attività per conto dell'Associazione.

Art. 9 - Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci; è l'organo sovrano dell'Associazione e ne regola l'attività. All'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, ciascun socio interviene con diritto di voto. Tale voto può essere espresso anche a mezzo di un rappresentante, fornito di delega scritta rilasciata dal rappresentato; nessuno può rappresentare più di tre soci oltre se stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale; ove anche quest'ultimo sia assente, da un membro dell'Assemblea da essa designato. Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario da lui designato a redigerlo. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti.

- 2. L'Assemblea in sede ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio. Essa può essere convocata dal Consiglio Direttivo, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata di almeno venti soci o su richiesta dell'Organo di controllo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora (sia della prima che della eventuale seconda convocazione, la quale ultima può essere fissata nello stesso giorno della prima), l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
- 3. L'Assemblea in sede ordinaria:
 - discute e delibera sul programma e sull'attività dell'Associazione, sugli indirizzi generali della progettualità e sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza;
 - approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, la relazione di missione e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - determina il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca il Segretario Generale, il Presidente, l'Amministratore Finanziario e gli altri Consiglieri:
 - delibera, nei casi in cui si rendesse necessaria (per decesso, dimissioni o revoca), la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, attingendo alla graduatoria dei non eletti. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
 - nomina e revoca l'Organo di controllo, stabilendo l'eventuale compenso nel caso sia soggetto esterno all'Associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
 - delibera sulla quota associativa annuale;
 - delibera sul trasferimento della sede legale e/o della sede operativa dell'Associazione;
 - delibera sulla costituzione di sedi distaccate e/o di gruppi locali;
 - delibera sui ricorsi, nei casi di rigetto della domanda di ammissione di nuovi soci e nei casi di esclusione e di decadenza dei soci.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei votanti (presenti o rappresentati).

- 4. L'Assemblea in sede straordinaria è convocata dal Presidente. Essa può essere convocata dal Consiglio Direttivo, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno venti soci. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora (sia della prima che della eventuale seconda convocazione, la quale ultima può essere fissata nello stesso giorno della prima), l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
- 5. L'Assemblea in sede straordinaria delibera:
 - sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Principi fondamentali;
 - sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
 - sull'adesione dell'Associazione come tale a Enti, Organismi, Associazioni, Fondazioni, Federazioni (locali, nazionali, internazionali);
 - sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni in sede straordinaria sono prese a maggioranza di due terzi dei votanti (presenti o rappresentati).

Art. 10 - Consiglio Direttivo.

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 membri a un massimo di 11, eletti tra i soci dall'Assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2. Fanno parte del Consiglio Direttivo:
 - il Presidente;
 - il Segretario Generale;
 - l'Amministratore Finanziario;
 - i Consiglieri, in numero minimo di 4 e massimo di 8.
- 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale tutte le volte che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti. La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio. Le deliberazioni sono valide con la presenza dei due terzi dei Consiglieri e vengono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto dei Segretario Generale. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Segretario Generale e dal Consigliere che lo ha redatto. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (quali skype, videoconferenza, teleconferenza o simili), a condizione:
- che il Segretario Generale possa accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito ai partecipanti di intervenire nella discussione e nella votazione simultanea sui punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può convocare alle sue sedute, senza diritto di voto:

- l'Organo di controllo;
- dipendenti, collaboratori, soci e/o soggetti esterni per chiarimenti, consigli e consulenze sui progetti, sulle questioni legali e finanziarie, su altri problemi di cui si deve discutere.
- 4. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere per gravi motivi revocato. E' responsabile della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio (consuntivo e preventivo), la relazione di missione e, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- presenta all'Assemblea rapporti e relazioni sull'attività svolta dall'Associazione;
- definisce e determina gli incarichi necessari per la gestione e il coordinamento degli ambiti di attività in cui è impegnata l'Associazione, attribuendone le relative responsabilità - mediante idonea delega - ai propri membri;
- delibera in merito ai progetti promossi dall'Associazione e sulla loro presentazione agli Enti finanziatori, italiani e internazionali;
- ha facoltà di costituire comitati e/o gruppi di lavoro, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- delibera sulle domande di adesione di nuovi soci;
- delibera sull'esclusione e sulla decadenza dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue;

- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, dal Segretario Generale o dall'Amministratore finanziario, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, per motivi di particolare necessità e urgenza;
- stabilisce le condizioni e i limiti per il rimborso a coloro che prestato attività di volontariato delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, debitamente documentate e rendicontate;
- delibera l'assunzione del personale necessario per la gestione dell'attività dell'Associazione nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

Art. 11 – Presidente, Segretario Generale e Amministratore finanziario

- 1. Il Presidente, l'Amministratore Finanziario e il Segretario Generale, disgiuntamente fra loro, rappresentano legalmente l'Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi. Il potere di rappresentanza attribuito è generale; eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel RUNTS.
- 2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e ne coordina i lavori; ha il compito precipuo di perseguire l'unità dell'Associazione e di vigilare sul rispetto delle finalità statutarie e sulla conformità dell'azione dell'Associazione ai suoi Principi Fondamentali.
- 3. Il Segretario Generale convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori; tiene i collegamenti con le sedi distaccate e/o i gruppi locali; cura i rapporti con Autorità, Enti, Organismi, Federazioni, a nome dell'Associazione.
- 4. L'Amministratore Finanziario ha la gestione e il potere di firma sui conti e sui depositi, bancari e postali, in nome e per conto dell'Associazione e, sentiti il Presidente e il Segretario Generale, ha il potere di conferire deleghe a operare su tali conti a soci e/o dipendenti dell'Associazione. E' autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie alla gestione e all'amministrazione dell'Associazione stessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, ogni atto contenente un aumento o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione, la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano la sua funzione. E' responsabile della stesura dei bilanci dell'Associazione e deve presentarli prima al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

Art. 12 - Organo di controllo

- L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D. Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice Civile. L'Organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni.
 - L'Organo di controllo svolge le seguenti funzioni:
- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- attesta, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 13 – Revisione legale dei conti.

1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti negli albi professionali di cui al D. Lgs. 139/2005. I membri dell'Organo di controllo o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all' Associazione, salvo quanto disposto dall'art 34 comma 2 del CTS.

Art. 14 - Durata e scioglimento.

- 1. L'Associazione avrà durata illimitata.
- 2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 15 - Norme transitorie e finali.

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

F.TO: STEFANO CARATI F.TO: LUIGI TINTI NOTAIO